

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che durante la presente seduta di Consiglio sarà discusso e posto in votazione il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026, la cui documentazione è stata depositata per la consultazione da parte dei Sigg. Consiglieri, nei modi e termini stabiliti dalla vigente normativa e dal Regolamento del Consiglio Comunale;

CONSULTATO l'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 06.08.2008, n. 133, che tratta della "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali" e testualmente recita:

- 1. "Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione;*
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10 per cento dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente;*
- 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;*
- 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;*
- 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;*
- 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato Decreto-Legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato Decreto-Legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare;*

7. *I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi;*
8. *Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del Decreto-Legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410;*
9. *Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410.”;*

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 18.11.2024 con la quale, ai sensi della norma sopra richiamata, è stata operata la ricognizione e l'inserimento degli immobili di proprietà comunale da valorizzare o dismettere negli elenchi redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici e, conseguentemente, è stato redatto il Piano delle valorizzazioni e dismissioni per il periodo 2025/2027 al fine di addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio e che lo stesso è stato modificato con delibera G.C. n. 37 del 04.06.2012;

PRESO ATTO che per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono stati individuati gli immobili suscettibili di valorizzazione, anche mediante le procedure previste dall'art. 3-bis della legge n.351/2001 e gli immobili suscettibili di dismissione per i quali sono state redatte apposite stime e indicate le destinazioni urbanistiche anche in variante alla vigente strumentazione urbanistica;

CONSIDERATO che occorre sottoscrivere una Convenzione urbanistica propedeutica al rilascio di permesso di costruire convenzionato (art. 40 L.R. 12/2005 e s.m.i.) relativo all'intervento edilizio di iniziativa privata con la Società Valvoinox S.p.A. relativo al Progetto di Programmazione da realizzarsi in via San Rocco n. 9;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTO il D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

VISTI ED ALLEGATI i seguenti pareri favorevoli, resi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio interessato;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 1 astenuto (Rovati) espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare il contenuto della deliberazione di Giunta n. 72 del 18.11.2024, dando atto che la situazione relativa agli immobili comunali è rimasta invariata;

3. di approvare l'allegato Piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale, ai sensi dell'art. dell'art. 58 del D.L. 25.06.2008, n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 6.08.2008, n. 133;
4. di inserire copia della presente fra gli allegati al Bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2024.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, con voti Con voti n. 8 favorevoli e n. 1 astenuto (Rovati) espressi in forma di legge;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
Anelli Raffella

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Guazzi Andrea
